Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 29 agosto 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

AVVISI PRESIDENZIALI

Sua Eccellenza l'On. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 10 in udienza solenne Sua Eccellenza il signor Fathollah Pakrevan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato, in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Iran.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2522)

Sua Eccellenza l'On. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11,30 in udienza solenne Sua Eccellenza Don Porfirio Herrera Baez, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato, in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Dominicana.

Roma, addì 12 agosto 1946

(2520)

Sua Eccellenza l'On. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 10,30 in udienza solenne Sua Eccellenza il signor André Motte, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato, in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Belgio.

Roma, addì 21 agosto 1946

(2521)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 65.

Concessione di un contributo alla Società orchestra da camera napoletana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, che istituisce l'Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;

Visti i decreti luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163, 12 dicembre 1944, n. 407 e 5 luglio 1945, n. 416, riguardanti il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' concesso a favore della Società orchestra da camera napoletana un contributo di L. 600.000 (seicentomila) per la sua attività concertistica.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 66.

Collocamento fuori ruolo di non oltre sette funzionari delle carriere direttive dei Ministeri, da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito il collocamento fuori ruolo di non oltre sette funzionari statali di gruppo *A*, dei ruoli non tecnici, da mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui non più di tre di grado quinto, e non più di altri tre di grado sesto.

I collocamenti fuori ruolo non attuati nei gradi anzidetti potranno essere disposti nei gradi inferiori.

Il collocamento fuori ruolo sarà disposto, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I funzionari di grado quinto, collocati fuori ruolo ai sensi del precedente articolo, non potranno ottenere la nomina al grado superiore durante la posizione di fuori ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società anonima editrice del giornale « Gazzetta dell'Emilia » di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 1945, con il quale il dott. Alberto De Monte veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società editrice della « Gazzetta dell'Emilia », già di proprietà dell'Ente stampa, per la durata di sei mesi dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 1946, con il quale si prorogava detta carica per ulteriori sei mesi;

Considerato che occorre prorogare la gestione commissariale di cui sopra di altri sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società editrice del giornale « Gazzetta dell'Emilia » di Modena, affidata al dott. Alberto De Monte, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Monte eserciterà la predetta gestione con gli stessi poteri indicati all'art. 1 del decreto Presidenziale 22 agosto 1945.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Modena.

Roma, addì 1° agosto 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(2523)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Dipendenza di Villafranca Padovana della Banca cooperativa popolare di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1946, con il quale la Banca cooperativa popolare di Padova, società cooperativa per azioni con sede in Padova, veniva autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Piazzola sul Brenta (Padova), contro contemporanea chiusura dello sportello di Villafranca Padovana (Padova);

Vista la domanda avanzata dalla suddetta Banca cooperativa di Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa popolare di Padova, società cooperativa per azioni con sede in Padova, è autorizzata a mantenere la propria dipendenza di Villafranca Padovana (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto che con provvedimento in data 2 maggio 1945 del Comitato di liberazione nazionale di Tortona i signori Carlo Vercesi e dott. Aldo Pernigotti, sono stati nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa di risparmio di Tortona;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

L'ing. Mario Bobbio Pallavicino ed il prof. Filippo Forni, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Tortona, Ente morale con sede in Tortona (Alessandria), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2401)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1946.

Autorizzazione alla « Mutua assicurazione bestiame da macello », con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione contro i rischi relativi al bestiame da macello.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1943, col quale alla « Mutua assicurazione bestiame da macello », con sede in Milano, fu revocata l'autorizzazione contro i danni nel ramo bestiame in considerazione che non era stata deliberata la proroga del termine stabilito dallo statuto per la durata della società, e che la Mutua aveva cessata ogni attività assicurativa;

Vista la domanda con la quale la predetta Mutua chiede che le venga nuovamente concessa l'autorizzazione ad esercitare la assicurazione nel ramo sopra indicato;

Considerato che la mancata tempestiva proroga del contratto sociale è da ascriversi ad inavvertenza degli amministratori allora in carica i quali lasciarono decorrere il termine senza convocare l'assemblea dei soci per la deliberazione;

Ritenuto che la rilevata sospensione dell'attività assicurativa da parte della Mutua predetta non è ad essa imputabile in quanto fu conseguenza necessaria delle speciali condizioni e norme vincolative alle quali venne assoggettato il commercio del bestiame da macello durante la guerra;

Considerato che con deliberazione presa il 16 dicembre 1943 dall'assemblea dei soci, la durata della società è stata prorogata fino al 31 dicembre 1939 e che la società stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

La « Mutua assicurazione bestiame da macello », avente sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i rischi relativi al bestiame da macello.

Roma, addì 7 agosto 1946

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

(2493)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1946.

Sottoposizione a sequestro della Rappresentanza generale per l'Italia della S. A. di assicurazioni Alleanza di Vienna, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Rappresentanza generale per l'Italia della S. A. di assicurazioni Alleanza di Vienna, con sede in Milano, piazza Cavour n. 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Rappresentanza generale per l'Italia della S. A. di assicurazioni Alleanza di Vienna, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Innocenzo Martinengo Dalle Palle Avogadro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2490)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Apertura di una filiale in Cagliari della Banca popolare di Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare cooperativa anonima di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa anonima di Sassari, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sassari, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2489)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta ing. Alfredo Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 16 settembre 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale la ditta ing. Alfredo Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano, via Pecchio n. 12, e piazza Diaz n. 1, è stata sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il rag. Alfonso Rizza;

Ritenuto che il predetto rag. Alfonso Rizza, ha declinato l'incarico e quindi occorre sostituirlo con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta ing. Alfredo Billet di Giovanni Raab, con sede in Milano, via Pecchio n. 12 il rag. Bruno di Marcantonio, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2492)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, ad estendere l'esercizio a taluni rami di assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata da « La Terra », Società per azioni di assicurazione e riassicurazione, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione in tutti i rami danni;

Considerato che la Società stessa è già autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro i danni della grandine;

Visti gli atti dai quali risulta che il capitale sociale della richiedente è stato elevato a L. 70 milioni di cui la metà versata e che la Società stessa è in possesso di tutti gli altri requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Terra », con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio della assicurazione e della riassicurazione ai rami aeronautica, automobili, credito, furti, incendi, infortuni, responsabilità civile e trasporti.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2473)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1946.

Convalida del decreto 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuta, agli effetti civili, l'erezione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma in località Costa del comune di Adrara San Martino (Bergamo).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1944, registro n. 2, foglio 316, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Bergamo in data 24 maggio 1943, col quale fu eretta la parrocchia della Natività di Maria SS.ma, in località Costa del comune di Adrara San Martino (Bergamo);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Bergamo in data 26 luglio 1946, n. 9607-Culti - div. 3/B;
Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana, in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo, in data 24 maggio 1943, relativo all'erezione della parrocchia della Natività di Maria Ss.ma, in località Costa del comune di Adrara San Martino (Bergamo).

Il Prefetto di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(2480)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con le polizze popolari ed approvazione delle relative condizioni generali di polizza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 30.000 a L. 50.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare e la conseguente sostituzione delle condizioni generali di polizza approvate con decreto Ministeriale 25 marzo 1938;

Decreta:

Art. 1.

La Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da L. 30.000 a L. 50.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe a forma popolare approvate con decreto Ministeriale 25 marzo 1938.

Art. 2.

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza in sostituzione di quelle approvate con decreto Ministeriale 25 marzo 1938.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2503)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una tariffa di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con la tariffa mista senza visita medica approvata con decreto Ministeriale 5 agosto 1937;

Decreta:

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato ad elevare da L. 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con la seguente tariffa:
Tariffa 3-P relativa all'assicurazione mista senza visita medica, con pagamento di un capitale ridotto in caso di morte nel primo biennio d'assicurazione.

Roma, addì 21 agosto 1946

Il Ministro: MORANDI

(2504)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.

Designazione di istituti autorizzati a concedere i mutui per la integrazione dei bilanci degli enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, riguardante la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Visto l'art. 1, lettera b), del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;
Vista la domanda del Banco di Sicilia e ritenuta l'opportunità di designare questo Istituto ad effettuare le operazioni di cui sopra;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni provinciali e comunali a pareggio dei loro bilanci, è designato, per l'esercizio finanziario 1946-1947, il Banco di Sicilia.

Roma, addì 3 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di San Lorenzo in Campo (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 20 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di San Lorenzo in Campo (Pesaro), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 marzo 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2497)

Rinnovo della zona di ripopolamento e cattura di Fossombrone (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 19 agosto 1946, la zona di ripopolamento e cattura di Fossombrone (Pesaro), della estensione di ettari 1380, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 dicembre 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2514)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 62 del 16 agosto 1946 riguardante i prezzi dei cementi e leganti idraulici, il prezzo dei fertilizzanti azotati, il prezzo del sapone da bucato e le tariffe dei pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 62 del 16 agosto c. a., ha stabilito quanto appresso:

CEMENTI E LEGANTI IDRAULICI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del 1° aprile c. a., i prezzi massimi dei leganti idraulici e delle calci idrauliche, per le provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e delle Tre Venezie passate all'amministrazione del Governo italiano vengono fissati come appresso per merce nuda, resa su mezzo di trasporto, franco stabilimento produttore, con decorrenza dal 1° agosto corrente.

a) *Leganti normali*:
cemento tipo 680: L. 493 al q.le;
cemento tipo 500: L. 410 al q.le;
agglomerante cementizio 350: L. 347 al q.le.

b) *Leganti speciali*:
agglomerante bianco Alzano: L. 437 al q.le;
cemento bianco Vittoria: L. 764 al q.le;
cemento bianco Carso: L. 973 al q.le;
cemento bianco Duralbo: L. 1145 al q.le;
cemento alluminoso: L. 1291 al q.le;
agglomerante a rapida presa: L. 437 al q.le;

c) *Calci*:
calce idraulica: L. 244 al q.le;
calce eminentemente idraulica: L. 282 al q.le.

PREZZO DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

1. — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite, i prezzi di vendita dal produttore per i fertilizzanti azotati vengono unificati come appresso per tutte le provincie passate all'amministrazione del Governo italiano, da valere per la corrente campagna autunnale (1° luglio-31 dicembre c. a.):
solfato ammonico 20-21: L. 1500 al q.le;
nitrato di calcio 13-14: L. 1300 al q.le;
nitrato di calcio 15-16: L. 1500 al q.le;
nitrato ammonico 15-16. L. 1300 al q.le;
calciocianamide titolo 15-16: L. 1800 al q.le;
calciocianamide titolo 20-21: L. 1800 al sacco da 75 kg.

Non vengono fissati i prezzi del nitrato ammonico 20-22 e del nitrato ammonico 33-35 non essendo attualmente prodotti in Italia.

I suddetti prezzi si intendono per merce insaccata, resa su mezzo di trasporto, franco fabbrica, escluso imballaggio.

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi dell'acquirente in quantitativi singoli inferiori a q.li 20, è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1 %.

2. — Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumo, i Comitati provinciali dei prezzi applicheranno le disposizioni contenute nel paragrafo 3° della circolare prezzi n. 43 del 7 marzo c. a., senza le maggiorazioni ai prezzi stabiliti per le vendite dal produttore delle quote elencate nel punto secondo della circolare sopra menzionata.

SAPONE DA BUCATO

Sapone prodotto nelle Provincie dell'Italia centro-meridionale e nell'Emilia.

1. — Sapone al 43-47 %.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 24 gennaio c. a. il prezzo del sapone da bucato tipo unico con contenuto del 43-47 % di acidi grassi, come stabilito nel decreto Ministeriale 14 agosto 1945, viene fissato in L. 103 al kg compreso imballaggio, per le vendite dal produttore franco stabilimento su mezzo di trasporto.

2. — Sapone al 60-62 %.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 42 del 7 marzo c. a. il prezzo del sapone con contenuto del 60-62 % di acidi grassi, sia del sapone neutro destinato ad uso industriale che per il sapone da bucato, viene stabilito in lire 136 al kg. compreso imballaggio per le vendite dal produttore franco stabilimento su mezzo di trasporto.

3. — I prezzi del sapone di cui sopra sono stati calcolati prendendo per base il costo medio di L. 16.980 per 100 kg. di acidi grassi e di L. 40,85 al kg. per la soda caustica per merce resa franco stabilimento dei saponieri.

Il Consorzio nazionale industriali della saponeria e della stearineria continuerà a tenere l'apposita cassa di conguaglio tra gli industriali saponieri per il costo delle materie prime e dei trasporti secondo le norme stabilite da questo Ministero.

4. — I nuovi prezzi del sapone si riferiscono al prodotto ottenuto con materie grasse della terza distribuzione. Per il sapone prodotto con materie grasse delle precedenti distribuzioni continuano a valere i prezzi precedentemente stabiliti.

Per le materie grasse già assegnate (ritirate o non) al prezzo di L. 6585 al q.le e non impiegate, nella produzione del sapone ceduto ai vecchi prezzi, gli assegnatari saponieri debbono versare al Consorzio nazionale produttori olio dalle sanse la differenza tra il prezzo di L. 13.583 al q.le stabilito per le materie grasse per saponeria con circolare n. 40 del 22 febbraio c. a. e quello precedentemente stabilito per le stesse materie grasse in L. 6585 al q.le.

Per la corrispondente quantità di soda caustica, i saponieri verseranno alla S.A.I.S. la differenza tra il prezzo di L. 35,75 al kg. e quello di L. 40,85 al kg.

5. — Le materie grasse delle campagne precedenti assegnate nella terza distribuzione insieme con le materie grasse delle campagne 1945-46 sono cedute agli assegnatari ai prezzi stabiliti con la circolare n. 40 del 22 febbraio c. a. per le materie grasse della campagna 1945-46.

Le differenze di prezzo sono versate a cura degli industriali produttori al Consorzio nazionale degli industriali produttori olio dalle sanse a beneficio del bilancio dello Stato.

Per le materie grasse ottenute con le giacenze di sanse vergini della campagna 1944-45 ed immesse al consumo con la terza distribuzione, sono applicati i prezzi stabiliti con la

circolare n. 40 del 22 febbraio c. a. per le materie grasse della campagna 1945-46.

Gli industriali produttori sono peraltro tenuti a versare al Consorzio nazionale produttori olio dalle sanse, L. 430 per ogni q.le di sansa vergine residuo della campagna 1944-45.

Le somme riscosse dal predetto Consorzio vanno a beneficio dello Stato.

Sapone prodotto nelle Provincie dell'Italia settentrionale esclusa l'Emilia.

I prezzi del sapone per le Provincie dell'Italia settentrionale (esclusa l'Emilia) passate all'amministrazione del Governo italiano vengono fissati come appresso:

sapone al 43-47 % di acidi grassi: L. 120 al kg.;
sapone al 60-62 % di acidi grassi: L. 158 al kg.

I suddetti prezzi si intendono per le vendite dal produttore franco stabilimento su mezzo di trasporto, compreso imballaggio.

TARIFFE PUBBLICI SERVIZI

a) *La ditta Navone e Calvini* esercente l'acquedotto irriguo di Arma di Taggia (Imperia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Il nuovo sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, salvo proroga.

(2494)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 agosto 1946 - N. 178

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400 —

Rendita 3,50 % 1906	88,88
Id. 3,50 % 1902	83,40
Id. 3 % lordo	71,725
Id. 5 % 1935	93,825
Redimibile 3,50 % 1934	76,675
Id. 5 % 1936	93,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,275
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	95,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	94,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,725
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	94,70
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	92,725
Id. 5 % convertiti 1951	94,675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	507587	Radice Maria fu Guglielmo, moglie di Russi Eduardo fu Ruggiero, dom. a Napoli. Vincolato	77 —
Id.	151263	Allodi Alfredo fu Aldobrandino, dom. a Napoli. Ipotecato	70 —
Id.	324696	Occhipinti Franco e Vincenzo di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani	126 —
Cons. 3,50 % (1906)	294534 (sola proprietà)	Stratta Irene e Giacomo di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da quest'ultimo, dom. a Torino, con usufrutto a Fiore Clotilde fu Giacomo, moglie di Stratta Francesco	1750 —
Id.	602129 (sola nuda proprietà)	Stratta Irene fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fiore Clotilde fu Giacomo ved. Stratta, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra	371 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2452)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a 51 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584 e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani, e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158-12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno c. a., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso per 51 posti nel grado iniziale del ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 51 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso di cui al presente bando, possono partecipare le donne, che abbiano i requisiti per esservi ammesse, per non più di cinque posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni che decorre dal giorno

successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza e le altre autorità civili e militari che hanno ricevuto le domande, provveduto ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci numero 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*) *d*) ed *e*) del presente articolo purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *i*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

— per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

— per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) — in qualunque categoria rientri la invalidità — produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano allo Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'Esercito e successive integrazioni. Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, numero 28957 dello Stato Maggiore della Marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2-4920 dello Stato Maggiore della Aeronautica e successive integrazioni.

Coloro invece, che, in sostituzione del servizio militare furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti, e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f)* — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amminstrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà altresì produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio. Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intende avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 12 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso o di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a volontario negli Uffici provinciali del tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *f*) dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *c*), *d*) ed *e*) di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo *B*), e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice segretario del tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) Istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) Principi di economia politica;
2) Principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) Nozioni generali di procedura civile;
2) Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;
3) Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) Nozioni di statistica metedologica.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(2530)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739 relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584 e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori:

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945 n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani, e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazione dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la lettera n. 73158/12106.2.8.2/1.3.1 del 30 giugno c. a., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire, osservando le vigenti disposizioni in materia, un concorso riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, per 90 posti nel grado iniziale del ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro;

Visti i decreti Ministeriali 31 gennaio, 30 maggio 1941 e 2 novembre 1941 concernenti i concorsi indetti, rispettivamente, a 100 ed a 29 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1946 concernente il concorso indetto a 51 posti di volontario nel predetto ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In conformità dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è indetto un concorso riservato per esami ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 a 90 posti di volontario — nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro — corrispondenti alla metà dei posti accantonati nello stesso ruolo in applicazione del predetto regio decreto n. 27.

Al concorso di cui al presente bando, oltre le persone indicate negli articoli 1 e 2 del citato regio decreto n. 27, possono partecipare, indipendentemente dalle condizioni previste dai detti articoli, i combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione.

Un egual numero dei posti anzidetti è riservato per un altro concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, al quale potranno partecipare coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, nonchè in quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso di cui al presente bando, possono partecipare le donne, che abbiano i requisiti per esservi ammesse, per non più di nove posti, semprechè si trovino nelle condizioni di cui ai citati regio decreto n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale n. 141.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria o fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che, per qualsiasi ragione, non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Gli aspiranti in servizio militare, potranno presentare la domanda nel suddetto termine ai propri Comandi militari che ne cureranno l'invio al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le domande stesse dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio, del recapito degli aspiranti e della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, anche nelle Colonie italiane, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza e le altre autorità civili o militari che hanno ricevuto le domande, provveduto ove occorra, tempestivamente, a fare regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 31° anno di età.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora, oltre del titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono elevati a 44 anni:

f) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo purchè siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra, coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e riportati alle lettere *i*) ed *l*) del seguente comma.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *i*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 8. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 24;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) — in qualunque categoria rientri la invalidità — produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva; gli ufficiali in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) *c*) *d*) di cui al presente articolo presenteranno, invece, la copia o dello stato di servizio, come sopra detto, o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi produrranno inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente n. 33000-1 e n. 35000-1 dello Stato Maggiore dell'Esercito e successive integrazioni. Coloro invece che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della Marina e dalla circolare 1° luglio 1942 n. 2-4920 dello Stato Maggiore della Aeronautica e successive integrazioni.

Coloro invece, che, in sostituzione del servizio militare furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I partigiani combattenti, e i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *f*) — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

8) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

9) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10) ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati, tra essi, anche i figli caduti in guerra;

11) fotografia recente del candidato munita della firma, ove non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovranno essere precisati gli estremi, avvertendo che tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente capo ufficio. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il personale salariato di ruolo di cui al comma precedente, che intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovrà, altresì, produrre un certificato in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Analogo certificato dovrà anche produrre il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalla Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse — che intenda avvalersi del detto beneficio — integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 12 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 4.

I concorrenti, non impiegati civili di ruolo, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 8, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non sono residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 3, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso, salvo quanto è previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, debbono comprovare che erano in possesso dei suddetti requisiti alla data del bando del concorso originario e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, tuttora possiedono alla data del presente decreto.

Tuttavia è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — o alle altre autorità di cui all'art. 3, dopo il termine di cui all'articolo stesso e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ai concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario negli Uffici provinciali del tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti, l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono pure ammessi alla prova orale del presente concorso coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestino la qualità di invalido di guerra di cui alla lettera *f)* dell'art. 4 del presente bando, agli idonei ex combattenti della guerra 1915-1918 e legionari fiumani, agli idonei che si trovino in una delle condizioni previste alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* di cui al citato art. 4 o, in mancanza, agli idonei orfani della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e agli idonei capi di famiglia numerosa, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, numero 1172 e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo *B*), e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice segretario del Tesoro, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre l'indennità di carovita spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno di prova è ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità temporanee mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno e delle indennità temporanee mensili spettanti per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) Aritmetica Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) Istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale.

Parte terza:

1) Principi di economia politica;

2) Principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) Nozioni generali di procedura civile;

2) Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro;

3) Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) Nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2531)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.